



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Provincia di Bari)

Regolamento Comunale per la Gestione Videosorveglianza
(Delibera C.C. n. 51/2010)

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- art. 1 - Finalità e definizioni
- art. 2 - Ambito di applicazione
- art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- art. 4 – Documento Programmatico della Sicurezza per la videosorveglianza
- art. 5 – Responsabile ed incaricati del trattamento

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I° - Raccolta e requisiti dei dati personali

- art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali art. 7 -
Modalità di informazione e consultazione dei dati

SEZIONE II° - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- art. 8 - Diritti dell'interessato

SEZIONE III° - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- art. 9 - Sicurezza dei dati
- art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati
- art. 11 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- art. 12 - Uso delle telecamere
- art. 13 - Conservazione delle registrazioni

SEZIONE IV° - Comunicazione dei dati

- art. 14 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- art. 15 - Tutela

CAPO V - ENTRATA IN VIGORE

- Art. 16 . Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, gestito ed impiegato dall'Ente, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante della Privacy).
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'Ente, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "titolare" l'Ente, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità nel trattamento dei dati personali;
 - e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di mutamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, nonché l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza, attivato nell'ambito dell'Ente e collegato alla sua sala operativa e di controllo, regola l'uso dell'impianto medesimo nei limiti imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" o, più comunemente "Legge sulla Privacy", dal Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante della Privacy, determinando le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

1. L'uso dell'impianto di videosorveglianza é finalizzato al controllo degli edifici e siti compresi nel territorio comunale, al controllo di aree specifiche al fine di favorire la prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite, di disobbedienza ecologica perpetuati nell'ambito del territorio comunale.
2. L'impianto di videosorveglianza è utilizzato anche per il monitoraggio della circolazione stradale e per il controllo degli accessi in aree delimitate.
3. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili.
4. La registrazione di particolari comportamenti può essere utilizzata per risalire a violazioni di legge.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Documento Programmatico della Sicurezza per la videosorveglianza

1. L'Ente, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga alla osservanza degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, di tutte le disposizioni legislative in materia, di tutte le norme regolamentari emanate dall'Autorità Garante della Privacy e a quello che viene stabilito nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) per la videosorveglianza.

Art. 5 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento dei dati dell'Ente è nominato dal Sindaco con specifico atto.
2. Lo stesso è responsabile del trattamento dei dati personali rilevati (ripresa delle immagini e/o di suoni) dalle unità di ripresa.
3. La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il costante controllo sull'uso delle immagini, spetta al Responsabile del trattamento dei dati.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati dovrà individuare gli incaricati del trattamento.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati dovrà individuare uno o più Amministratori di Sistema aventi i compiti e i requisiti di cui alla Disposizione "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 in G.U. n. 30 del 24.12.2008;
6. In tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, il Responsabile del trattamento dei dati deve rispettare pienamente quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e dalle norme legislative vigenti in materia.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni regolamentari e delle proprie istruzioni.
8. I compiti affidati al Responsabile del trattamento dei dati sono specificati per iscritto, in sede di designazione.
9. Gli incaricati del trattamento dei dati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile del trattamento dei dati.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I° - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo disposizione della Autorità Giudiziaria o di Polizia.
 - d. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dalle norme vigenti in materia;
 - e. trattati con riferimento alla finalità del monitoraggio dei flussi del traffico, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti selezionati, che saranno raccolti in apposito elenco, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti, e senza la ripresa sistematica di luoghi privati.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati provvederà all'aggiornamento dell'elenco approvato, in considerazione della possibilità dell'estensione dell'impianto di videosorveglianza.
4. Il Titolare del trattamento dei dati si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una sala operativa e controllo presso la sede municipale o altra sede idonea.
6. In questa sede le immagini acquisite da un sistema informativo dedicato, potranno essere archiviate e visualizzate su monitor, anche per registrazione differita.

Art. 7 - Modalità di informazione e consultazione dei dati

1. L'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e al richiamato Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 del Garante della Privacy si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica, conforme alle disposizioni, nei siti in cui sono posizionate le telecamere.
2. Le immagini sono consultabili solo dal personale autorizzato dal Responsabile del trattamento dei dati, dall'Autorità Giudiziaria e di Polizia. Il soggetto che viene ripreso può esercitare i diritti previsti dalla predetta legge, rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati presso l'Ente.
3. L'Ente si obbliga a comunicare alle persone che operano, per i diversi motivi, in strutture videosorvegliate, l'avvio del trattamento dei dati personali, al momento dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le eventuali modifiche e/o le eventuali attività di cessazione, mediante avviso notificato con pubblicazione in apposita bacheca.

SEZIONE II° - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'Interessato, come definito all'art. 1 comma 3, ha diritto:
 - di conoscere l'esistenza del trattamento dei dati che lo riguarda;
 - di ottenere, a cura del responsabile, entro trenta giorni:
 - a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con un intervallo di tempo non inferiore a 90 giorni;
 - b. la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque sia legittimato.
3. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento dei dati che dovrà provvedere in merito, entro e non oltre trenta giorni;
4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali fatto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE III° - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 9 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, presso la sala operativa e/o di controllo, accessibile a coloro che sono autorizzati a norma del presente regolamento.
2. Sarà compito del Responsabile del trattamento dei dati adeguare le garanzie di sicurezza allo stato dell'arte tecnologico, le linee guida saranno all'uopo definite nel Documento Programmatico per la Sicurezza per la videosorveglianza.
3. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista per il termine massimo fissato dalle vigenti norme, fatte salve speciali esigenze di conservazione in relazione a festività o chiusure di uffici e servizi; tale termine potrà essere prorogato su disposizione della Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso di possibilità di accesso remoto o di collocazione remota di monitor dovranno essere previste nel DPS per la videosorveglianza le condizioni di sicurezza uniformi a quanto disposto nel presente regolamento.

Art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, l'Ente deve notificare al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.
2. I dati personali possono essere:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.
2. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'articolo 4 dello statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, anche se temporanea, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri e sedi stradali durante la pulizia periodica o di ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle Forze dell'Ordine.

Art. 12 - Uso delle telecamere

1. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone.
2. A fronte di quanto affermato al precedente comma 1, si dà atto che il sistema di videosorveglianza presume e pretende attività e comportamenti tali che possano soddisfare i seguenti obiettivi e finalità:
 - miglioramento delle vivibilità nel territorio comunale;
 - riduzione della percezione di insicurezza da parte dei Cittadini;
 - controllo della criminalità diffusa e della "cosa pubblica",
 - miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi della forza pubblica.

Art. 13 - Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni dovranno essere conservate secondo quanto previsto dal DPS per la videosorveglianza
2. Le procedure operative adottate, con l'ausilio di eventuali procedure informatizzate, dovranno garantire la cancellazione dei dati alla scadenza dei limiti di conservazione di cui all'art. 9.
3. Qualora pervenga, da parte dell'Autorità Giudiziaria, richiesta preservazione delle registrazioni utili ad accertare gli autori di reato, queste dovranno essere protette dalla cancellazione e/o spostate su supporto informatico egualmente protetto da accessi non autorizzati.

4. SEZIONE IV° - COMUNICAZIONE DEI DATI

Art. 14 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Ente, a favore dei soggetti pubblici richiedenti, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa solo quando è prevista dalla legge o previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 15 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO V - ENTRATA IN VIGORE

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.